

**Contributi** - Gestione Commercianti - Socio accomandatario di S.a.s. - Attività elaborazione dati inserita nel contesto di prestazione di servizi di consulenza fiscale e contributiva - Carattere commerciale dell'attività - Obbligo di iscrizione alla gestione - Sussiste.

**Corte di Appello di Torino - 11.01.2016 n. 781 - Pres. Girolami - Rel. Milani - F.A. (Avv.ti De Guglielmi, Guelfo e Sibona) - INPS (Avv.ti Cappiello, Borla).**

*Nel caso di svolgimento di attività di “caricamento e ed elaborazione dati”, nell’ambito della prestazione di servizi di consulenza fiscale e contributiva, l’attività svolta presenta carattere commerciale e fa sorgere l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, in quanto ciò che connota l’attività espletata è il risultato finale richiesto dal cliente.*

**FATTO** - Con ricorso depositato in data 13.12.2013 avanti al tribunale di Cuneo, il sig. A.F., socio accomandatario della Centro Elaborazioni Dati (siglabile in CED) di F.A. e C. S.a.s., contestava il provvedimento dell'INPS, comunicatogli in data 23.4.2012, con il quale era stato iscritto d'ufficio nella gestione commercianti, con imposizione contributiva a decorrere dal 1.1.2007. Il ricorrente assumeva che la CED, svolgente attività di raccolta e di elaborazione dati con esclusione di qualsiasi attività di carattere consulenziale, doveva essere considerata di natura industriale manifatturiera e non commerciale per cui non era giustificata la sua iscrizione nella gestione commercianti. Evidenziava che lo stesso INPS in un primo tempo aveva escluso l'iscrizione nella gestione commercianti dei soci dei centri di elaborazione dati e aveva mutato posizione solo recentemente; contestava infine ed in subordine che l'iscrizione dovesse avvenire con effetto retroattivo, allegando che dagli stessi recenti messaggi dell'INPS era prevista l'iscrizione con decorrenza ex nunc.

Resisteva l'INPS costituendosi in giudizio e rilevando che la CED non si occupava esclusivamente di elaborazione dati, ma prestava ai clienti servizi di vario genere riconducibili ad attività di consulenza fiscale ed aziendale.

Con successivo ricorso depositato in data 27.1.2014 il sig. A.F. proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 337 2013 00010724 78 00 notificato in data 19.12.2013 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 14.466,53 a titolo di contributi previdenziali dovuti a favore della gestione commercianti per gli anni dal 2007 al 2012 oltre somme aggiuntive.

Evidenziava che la pretesa dell'INPS traeva origine dalla sua iscrizione operata d'ufficio presso la gestione commerciante e per la quale pendeva causa di accertamento negativo. Ribadendo le argomentazioni e difese assunte nella precedente controversia, chiedeva in via conclusiva l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. Si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva la conferma dell'avviso di addebito confermando le difese precedentemente assunte.

Riunite le cause e sentiti i testi, con sentenza del 15.7.2014 il tribunale respingeva i ricorsi condannando il ricorrente al rimborso delle spese di lite.

Avverso detta sentenza, non notificata, ha interposto appello F.A. con ricorso depositato in data 29.12.2014, chiedendone la riforma con riproposizione delle conclusioni già assunte con i ricorsi di primo grado.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 10.11.2015, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

**DIRITTO** - Il giudice di primo grado ha respinto le ragioni della parte ricorrente con le seguenti argomentazioni:

- tenuto conto dell'oggetto sociale della S.a.s. CED, della documentazione prodotta dall'INPS (fatture emesse dalla società per le prestazioni rese ai clienti) e delle deposizioni rese dai testi M.F. e B.G., dipendenti della stessa CED, deve ritenersi che l'attività svolta dalla società sia di carattere commerciale;
- infatti "l'attività descritta ...non è ...limitata all'elaborazione dei dati (per esempio con produzione di tabelle o statistiche) fine a se stessa, ma si inserisce nel contesto di un'attività di prestazione di servizi, sia di tipo consulenziale (svolta dalla F.C. che possiede l'apposito titolo professionale) che di svolgimento delle pratiche (INPS, IVA e altri tributi) con effettuazione dei relativi pagamenti. Si tratta in ogni caso di attività che costituisce, appunto, prestazione di servizi con riferimento ad attività di assistenza fiscale e contributiva (ad esempio, calcolo del credito o debito IVA e relativo pagamento in via telematica)";
- dal momento che il ricorrente è socio accomandatario di società svolgente attività di carattere commerciale, ne consegue la correttezza dell'iscrizione dello stesso nella gestione commercianti;
- devono essere respinte anche le considerazioni subordinate con il quale il F. ritiene illegittima la sua iscrizione con effetto retroattivo;

- infatti per un verso la problematica si pone con riferimento all'inquadramento della società, mentre nella vicenda in esame si sta trattando della legittimità dell'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti;
- per altro verso la decorrenza ex nunc del provvedimento di variazione della classificazione dei datori di lavoro è esclusa, ex art. 3, comma 8 L. 335/95, quando l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro; tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che l'iscrizione della società nel settore industriale manifatturiero è stato determinato dalla dichiarazione, da parte della società, riferita ad attività diversa da quella effettiva. Appella F.A. rilevando:
  - che erroneamente il primo giudice ha posto l'accento sull'oggetto sociale della società, necessariamente più ampio rispetto all'attività concretamente esercitata;
  - che il primo giudice non ha correttamente interpretato i dati fattuali relativi all'attività concretamente esercitata dalla CED S.a.s.;
  - che in particolare l'attività consulenziale viene svolta dalla rag. F.C. e non dalla società;
  - che ciò che il tribunale ha indicato come "svolgimento di pratiche (INPS, IVA e altri tributi) con effettuazione dei relativi pagamenti" costituisce pur sempre una forma di elaborazione dati, dal momento che "nella redazione e compilazione del modello IVA, dell'UNICO, ICI etc. ove, inseriti i dati forniti dal cliente, si ottiene un risultato conforme e coerente con i dati immessi e che costituisce il risultato dell'elaborazione";
  - che a favore della tesi sostenuta fin dai ricorsi introduttivi depone l'interpretazione giurisprudenziale e lo stesso comportamento adottato dall'INPS, che nel corso degli anni ebbe modo di rifiutare ai Centri di Elaborazione Dati e alla stessa società di cui l'esponente è socio accomandatario l'iscrizione alla gestione commercianti;
  - che la condotta dell'INPS, unitamente al fatto che la CED S.a.s. non ha mai fornito dati fallaci sull'attività esercitata, giustificano l'iscrizione alla gestione commercianti dall'aprile 2012 (quando è avvenuta l'iscrizione d'ufficio) e non retroattivamente, dal 2007. L'appello è infondato.

La lettura dei dati istruttori operata dal primo giudice, che ha ritenuto la natura commerciale dell'attività svolta dalla CED S.a.s., va esente da censure.

Nonostante le testi M.F. e B.G., entrambe dipendenti della CED S.a.s. ed indicate dall'appellante, abbiano in alcuni passi della loro deposizione definito l'attività della società come "elaborazione dati", emerge in realtà inequivocabilmente che la CED si occupa di fornire ai clienti un servizio consistente nella compilazione (mediante mezzo informatico) dei modelli relativi agli adempimenti fiscali e contributivi (IVA, dichiarazioni dei redditi, versamenti contributivi INPS), a

calcolare gli importi dei versamenti e ad effettuare le operazioni (telematiche) per i relativi pagamenti. E' utile riportare un passo delle dichiarazioni della teste B. che riassume l'iter dell'attività sopra indicata: "...il cliente consegna le fatture alla sig.ra M. ... F.A. elabora i dati al terminale. Noi registriamo e carichiamo i dati, lui li elabora nel senso produce le chiusure. Per esempio, per un F24, lui fa la chiusura; produce l'F24 e lo invia per l'IVA, noi carichiamo i dati relativi ad un trimestre. Il F. elabora i dati relativi al trimestre; di conseguenza il terminale calcola il versamento o il credito dell'IVA; il sig. F. stampa il versamento, la delega F24, che ci consegna; noi telefoniamo al cliente per comunicargli l'importo del versamento. L'F24 viene inviato in via telematica dal F. alla banca che provvede al pagamento".

Le allegazioni dell'appellante, che intende a distinguere l'attività della CED S.a.s. da quella consulenziale (che sarebbe svolta in proprio dalla rag. F.C.) e comunque a ridurre l'attività a quella di "elaborazione dati" non colgono nel segno. La prima considerazione è irrilevante (anche dato per ammesso che la CED S.a.s. non effettui propriamente consulenze non esclude che la prestazione di servizi, come sopra ricostruita, sia riconducibile ad attività di carattere commerciale), la seconda è frutto di artificio interpretativo inaccettabile, nel senso che è indubitabile che nel complesso delle prestazioni rese dalla società via sia anche "caricamento ed elaborazione dati", ma ciò che connota l'attività è il risultato richiesto dal cliente, e cioè il servizio consistente nelle operazioni ai fini degli adempimenti fiscali e contributivi.

Come ha già osservato il giudice di primo grado, tali conclusioni trovano riscontro nelle fatture rilasciate dalla CED ai clienti ove l'operazione fatturata viene descritta con annotazioni quali "UNICO E ICI 2011", "COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO MOD. 770/2011", "AUTOLIQUIDAZIONE INAIL" etc..

Anche i ripetuti riferimenti dell'appellante ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità a sostegno delle proprie tesi non colgono nel segno.

Nella sentenza n. 196/92 delle Sezioni Unite l'attività di "elaborazione dati" ivi presa in considerazione viene descritta come segue:

"a) nel registrare su nastri o dischi magnetici "vergini", con l'impiego di calcolatori elettronici, dati, informazioni o testi contenuti in documenti cartacei, ottenendo come "prodotto" nastri o dischi registrati da fornire ai committenti e riproducibili in più copie; b) nell'elaborare mediante calcolatori - direttamente o attraverso la lettura di nastri o dischi magnetici - dati, informazioni o testi per riprodurli nel modo voluto su moduli meccanografici riportanti prospetti, disegni ecc". Si tratta all'evidenza di attività tutt'affatto diversa da quella qui esaminata, ove il risultato finale richiesto alla CED non è la riproduzione, registrazione o elaborazione elettronica, ma la prestazione di un servizio relativo agli adempimenti fiscali e contributivi.

Anche il profilo di doglianza con il quale il F. lamenta che la pretesa contributiva dell'INPS "retroagisca" fino al gennaio 2007 (tenendo quindi conto dei termini prescrittivi) è del tutto infondato.

Invero, per quanto è stato sin qui delineato, l'evasione contributiva del F. non è (stata) giustificata da alcun revirement giurisprudenziale o determinata da condotte dell'Istituto.

L'affermazione dell'appellante, secondo cui la sua iscrizione presso la gestione commercianti sarebbe stata rifiutata dagli uffici dell'INPS, non ha trovato alcun riscontro probatorio. Per altro verso, con riferimento alla classificazione della CED S.a.s., il primo giudice si è correttamente riferito al disposto dell'art. 3, comma 8 L. 335/95 (profilo neppure preso in considerazione in sede di appello) evidenziando condivisibilmente che la variazione con effetto ex nunc non poteva valere nel caso di specie, posto che nelle dichiarazioni rese dalla società all'atto della domanda di iscrizione del 11.2.1999 l'attività descritta ("centro elaborazione dati - gestione dati amministrativi contabili tributari") non era conforme a quella accertata nel corso del giudizio.

Per le considerazioni esposte l'appello va respinto.

Le spese del grado seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

*(Omissis)*

---